



COMUNE DI LOREGLIA

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

Piazza Costantino Cane, 1 - 28893 Loreglia

C.F. e P.I. 00436320030 - Tel. 0323866767 - Fax: 0323887296

E-mail: municipio@comune.loreglia.vb.it - PEC: comune.loreglia@legalmail.it

ORDINANZA NR. 1 / 2024

IL SINDACO / RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Prot. 1008

Dato atto che sui sentieri CHESIO - CASTELVAGA e CHESIO - ALPE LOCCIA si è verificato un movimento franoso di modeste dimensioni ma che a tutt'oggi, dallo stesso versante, potrebbero verificarsi ulteriori eventi franosi di probabile assestamento;

Considerato: - la **situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità dovuta al movimento franoso** che si è verificato in conseguenza delle forti piogge dell'ultimo periodo;

- che le avversità atmosferiche dell'ultimo periodo, ancora in atto, non consentono di provvedere adeguatamente, da parte degli Organi preposti, ad operare qualsivoglia intervento di manutenzione immediata e di ripristino delle normali condizioni di sicurezza;

- che al momento l'evidente pericolo non è evitabile mediante ordinari mezzi a disposizione dell'Amministrazione Comunale e che per questo sarà necessario attendere il sopraggiungere di condizioni climatiche ed atmosferiche ideali per poter eseguire i necessari lavori di riparazione, messa in sicurezza e ripristino da parte degli organi preposti;

- che i sentieri CHESIO - CASTELVAGA e CHESIO - ALPE LOCCIA risultano essere interessati direttamente dal movimento franoso, data la loro ubicazione e non è possibile escludere che, al verificarsi di ulteriori eventi franosi, eventuali detriti li raggiungano e considerata la loro frequentazione siano colpiti escursionisti ed alpinisti;

Visti: - l'art.6 del D.Lgs 30 Aprile 1992, n.285;

- gli artt.54, 107 del T.U. 18 Agosto 2000, n.267 e ss. mm. Ed ii. Della Legge sull'Ordinamento degli EE.LL.;

- gli artt. 3,5,6,7 del Vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive integrazioni e modifiche nonché il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 come modificato dal D.P.R. N. 610 del 16 settembre 1996 e successive integrazioni e modifiche;

- lo Statuto del Comune;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra, di procedere in merito ed interdire l'accesso ed il transito, veicolare e pedonale, sui sentieri CHESIO - CASTELVAGA e CHESIO - ALPE LOCCIA in prossimità del tratto interessato dal movimento franoso;

ORDINA

1. L'ISTITUZIONE DI DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO, VEICOLARE E PEDONALE, LUNGO I SENTIERI: CHESIO - CASTELVAGA e CHESIO - ALPE LOCCIA NEI TRATTI INTERESSATI DA MOVIMENTO FRANOSO, FINO A REVOCA

2. che le inadempienze siano sanzionate secondo la legge vigente;

3. l'installazione della necessaria segnaletica stradale di avviso e pericolo, secondo le prescrizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;

DEMANDA

- alle forze dell'ordine tutte ed agli altri appartenenti al servizio di polizia stradale, come indicato all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992, il controllo sulla presente ordinanza;

- all'Ufficio protocollo e affari generali la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale;

AVVERTE

che, avverso il presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, Nr. 267, è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/1992.

Dalla Residenza Comunale, 22/05/2024

IL SINDACO / RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to De Maria Stefano